

20144-17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARCELLO IACOBELLIS

- Presidente -

Dott. MAURO MOCCI

- Consigliere -

Dott. GIULIA IOFRIDA

- Rel. Consigliere -

Dott. ROBERTA CRUCITTI

- Consigliere -

Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI

- Consigliere -

Oggetto

IRES
RISCOSSIONE
(Motivazione
semplificata)

Ud. 06/07/2016
CC

R.G.N. 20877/2016

Roncalini
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 20877-2016 proposto da:

(omissis)

S.P.A. (C.F. (omissis))

incorporante di (omissis) s.p.a. dall' 01/07/2016, in persona
del Procuratore speciale, elettivamente domiciliato in ROMA piazza
Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato
e difeso dall'avvocato (omissis) ;

- *ricorrente* -

contro

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)

(omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)

(omissis) ;

- *controricorrente* -

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (omissis) , in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

Roncalini
CU + CI

[Signature]

705
17

PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che la rappresenta e difende ope legis;

- resistente -

avverso la sentenza n. 4676/33/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 17/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatti di causa

(omissis) spa propone ricorso per cassazione,
affidato ad un motivo, nei confronti di (omissis) (che
resiste con controricorso) e dell'Agazia delle Entrate (che si
costituisce al solo fine di partecipare all'udienza di discussione),
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania n. 4676/33/2016, depositata in data 17/05/2016, con la
quale - in controversia concernente l'impugnazione di cartella di
pagamento, emessa a carico del socio accomandante, coobbligato in
solido, di società cancellata dal Registro delle Imprese, per IRES ed
altri tributi dovuti in relazione all'anno d'imposta 2001, - è stata
confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso
del contribuente.

In particolare, i giudici d'appello hanno dichiarato inammissibile il
gravame di (omissis) spa, per decorso del termine lungo,
semestrale, di impugnazione di cui all'art.327 c.p.c..

A seguito di deposito di proposta ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata
l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della
ordinanza con motivazione semplificata.

RAGIONI della DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa
applicazione, ex art.360 nn. 3 e 4 cp.c., degli artt. 327 c.p.c., 101
c.p.c., 156 comma 2 c.p.c., 159 c.p.c. e 31 e 37 d.lgs. 546/1992,
avendo i giudici della C.T.R. dichiarato inammissibile l'appello, in
quanto notificato oltre il termine semestrale di cui all'art.327 c.p.c.

senza considerare la richiesta, preliminarmente formulata dall'appellante, di rimessione in termini, per omessa comunicazione, da parte della segreteria della C.T.P. di Napoli, al procuratore domiciliatario di (omissis), costituitosi "il 17/04/2014", dell'avviso di trattazione dell'udienza del "27/06/2014", nonché del dispositivo della sentenza di primo grado.

2. La censura è infondata.

Questa Corte ha ribadito che *"il termine previsto dall'art. 327 c.p.c., comma 1 decorre dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, dal suo deposito in cancelleria e non già dalla comunicazione che di tale deposito dà il cancelliere alle parti D.P.R. n. 546 del 1992, ex art. 37, comma 2 trattandosi di attività informativa che resta estranea al procedimento di pubblicazione, della quale non è elemento costitutivo, ne' requisito di efficacia"* (v. Cass.7675/2015; Cass. 8508/2013; Cass. 639/2003).

In generale, si deve ritenere che, ove il difensore non abbia ricevuto comunicazioni di cancelleria in una fase processuale in cui ne era destinatario, rientri tra i suoi doveri professionali attivarsi per verificare se, a causa di un mancato adempimento della cancelleria medesima, siano state svolte attività processuali a sua insaputa (Cass. 16194/2015).

Nel processo tributario, la nullità derivante dall'omessa ed irregolare comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza può essere fatta valere solo impugnando tempestivamente la sentenza conclusiva del giudizio, ovvero proponendo l'impugnazione tardiva nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 327 cod. proc. civ. (Cass.6692/2015).

E' per questa ragione che è stato ritenuto privo di rilievo, nella fattispecie, l'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. art. 153, comma 2, c.p.c., a seguito della l.69/2009, pur essendone stata riconosciuta l'applicabilità al rito tributario (da ultimo, Cass.12544/2015; Cass.8715/2014; Cass. 3277/2012).

Invero, è stato chiaramente precisato da questa Corte (Cass. 8151/2015) che *"l'errore sulla norma processuale che disciplina le forme di notifica della sentenza tributaria di appello, rimane escluso"*

dall'ambito di applicazione dell'istituto della rimessione in termine ..., in quanto viene a risolversi in un errore di diritto inescusabile, non integrante un fatto impeditivo della tempestiva proposizione della impugnazione, estraneo alla volontà della parte, e della prova del quale quest'ultima è onerata... postulando la causa non imputabile che legittima la rimessione in termine il verificarsi di un evento che presenti il carattere della assolutezza - e non già una impossibilità relativa, né tantomeno di una mera difficoltà - e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza".

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nel rapporto ricorrente/controricorrente (omissis), non avendo invece la resistente Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva.

PQM


La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, in favore del controricorrente (omissis), liquidate in complessivi € 3.000,00, a titolo di compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dall'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso, in Roma, il 6/07/2017.

Il Presidente Dott.  Marcello Iacobellis

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Rossana Riccardi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 17 AGO 2017

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Rossana Riccardi



